

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 febbraio 2024, n. 026/Pres.

Regolamento di modifica al “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 18/3/2025, n. 027/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

Art. 1	Modifiche all'articolo 1 del DPRReg. 198/2017
Art. 2	Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 198/2017
Art. 3	Modifica al Titolo II del DPRReg. 198/2017
Art. 4	Sostituzione dell'articolo 4 del DPRReg. 198/2017
Art. 5	Sostituzione dell'articolo 5 del DPRReg. 198/2017
Art. 6	Modifica all'articolo 6 del DPRReg. 198/2017
Art. 7	Modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 198/2017
Art. 8	Modifica al Titolo III del DPRReg. 198/2017
Art. 9	Modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 198/2017
Art. 10	Modifiche all'articolo 9 del DPRReg. 198/2017
Art. 11	Modifiche all'articolo 10 del DPRReg. 198/2017
Art. 12	Inserimento dell'articolo 10 bis al DPRReg. 198/2017
Art. 13	Modifica all'articolo 11 del DPRReg. 198/2017
Art. 14	Modifica all'articolo 12 del DPRReg. 198/2017
Art. 15	Abrogazione dell'articolo 13 del DPRReg. 198/2017
Art. 16	Modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 198/2017
Art. 17	Sostituzione dell'articolo 17 del DPRReg. 198/2017
Art. 18	Modifica all'articolo 18 del DPRReg. 198/2017
Art. 19	Sostituzione dell'articolo 20 del DPRReg. 198/2017
Art. 20	Modifiche all'articolo 21 del DPRReg. 198/2017
Art. 21	Modifiche all'articolo 25 del DPRReg. 198/2017
Art. 22	Modifica all'articolo 27 del DPRReg. 198/2017
Art. 23	Modifica all'articolo 29 del DPRReg. 198/2017
Art. 24	Modifica all'articolo 31 del DPRReg. 198/2017

Art. 25	Modifica all'articolo 32 del DPRReg. 198/2017
Art. 26	Modifiche all'articolo 33 del DPRReg. 198/2017
Art. 27	Inserimento dell'articolo 33 bis al DPRReg. 198/2017
Art. 28	Inserimento dell'articolo 33 ter al DPRReg. 198/2017
Art. 29	Sostituzione dell'articolo 34 del DPRReg. 198/2017
Art. 30	Modifiche all'articolo 35 del DPRReg. 198/2017
Art. 31	Modifica all'articolo 36 del DPRReg. 198/2017
Art. 32	Modifiche all'articolo 37 del DPRReg. 198/2017
Art. 33	Modifiche all'articolo 38 del DPRReg. 198/2017
Art. 34	Modifiche all'articolo 39 del DPRReg. 198/2017
Art. 35	Inserimento dell'articolo 39 bis al DPRReg. 198/2017
Art. 36	Modifica all'articolo 40 del DPRReg. 198/2017
Art. 37	Modifiche all'articolo 41 del DPRReg. 198/2017
Art. 38	Inserimento dell'articolo 41 bis al DPRReg. 198/2017
Art. 39	Sostituzione dell'articolo 42 del DPRReg. 198/2017
Art. 40	Modifiche all'articolo 43 del DPRReg. 198/2017
Art. 41	Modifica all'articolo 45 del DPRReg. 198/2017
Art. 42	Modifiche all'articolo 47 del DPRReg. 198/2017
Art. 43	Modifica all'articolo 48 del DPRReg. 198/2017
Art. 44	Sostituzione dell'Allegato A al DPRReg. 198/2017
Art. 45	Sostituzione dell'Allegato B al DPRReg. 198/2017
Art. 46	Sostituzione dell'Allegato B Bis al DPRReg. 198/2017
Art. 47	Sostituzione dell'Allegato C al DPRReg. 198/2017
Art. 48	Inserimento dell'Allegato D bis al DPRReg. 198/2017
Art. 49	Inserimento dell'Allegato D ter al DPRReg. 198/2017
Art. 50	Modifica all'Allegato E al DPRReg. 198/2017
Art. 51	Sostituzione dell'Allegato F al DPRReg. 198/2017
Art. 52	Norme transitorie
Art. 53	Entrata in vigore

Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole: <<ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di seguito GUUE, serie L del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», di seguito regolamento (UE) «de minimis» generale, ovvero del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, di seguito regolamento (UE) «de minimis» nel settore agricolo>>;
- b) alla lettera a) del comma 4, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«de minimis» generale ovvero nel settore agricolo>>;
- c) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«de minimis» generale ovvero nel settore agricolo>>;
- d) alla lettera c) del comma 4, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«de minimis» generale ovvero nel settore agricolo>>;
- e) la lettera d) del comma 4, è abrogata;
- f) alla lettera a) del comma 5, le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera a)>>;
- g) alla lettera b) del comma 5, le parole: <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera b)>>;
- h) alla lettera c) del comma 5, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«de minimis» generale ovvero nel settore agricolo>>;
- i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - <<e) costi salariali del personale dedicato alle seguenti attività e nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria di seguito richiamata:
 - 1) assistenza di persone svantaggiate assunte rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1, lettera a),
 - 2) assistenza di persone svantaggiate assunte rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1, lettera b);

- 3) assistenza e formazione di persone svantaggiate occupate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in osservanza dei regolamenti comunitari da «*de minimis*» generale e nel settore agricolo, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1, lettera c);>>;
- j) la lettera f) del comma 5, è abrogata;
- k) la lettera g) del comma 5, è abrogata;
- l) alla lettera a) del comma 6, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo>>;
- m) alla lettera b) del comma 6, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo>>;
- n) al comma 7, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo>>;
- o) al comma 8, le parole: <<dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<qualora ne ricorrano i presupposti applicativi, dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1, le parole: <<; tali consorzi sono esclusi dai contributi relativi all'adeguamento statutario di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006 disciplinati dal capo IV del medesimo titolo>> sono soppresse;
- b) alla lettera b) del comma 4, le parole: <<redatto il bilancio sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<approvato il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006>>;¹
- c) alla lettera c) del comma 4, le parole: <<posto di lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi)>>;
- d) alla lettera f) del comma 4, le parole: <<impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<sottoposti a procedure concorsuali>>.

Art. 3

(Modifica al Titolo II del DPRReg. 198/2017)

¹ Le parole << alla lettera b) del comma 4, dopo le parole: <<redatto il bilancio sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<approvato il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006>> sono aggiunte parole: <<ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/2006>> >> devono correttamente leggersi << alla lettera b) del comma 4, le parole: <<redatto il bilancio sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<approvato il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006>>.

1. Alla rubrica del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo la parola: <<AMMONTARE>> le parole: <<DEI CONTRIBUTI>> sono sostituite dalle seguenti: <<DEGLI INCENTIVI>>.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 del DPRReg. 198/2017)

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Regimi di aiuto e intensità degli incentivi)

1. Gli incentivi in regime di aiuti «*de minimis*» di cui all'articolo 1, sono concessi in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti «*de minimis*» generale e nel settore agricolo.

2. I contributi concessi ed erogati in osservanza del regime di aiuti in esenzione di cui al regolamento (UE) 651/2014, non possono superare le soglie previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento comunitario.

3. I contributi sono in ogni caso concessi, anche in quota parte, nel limite delle risorse disponibili del bilancio regionale dell'anno di presentazione delle domande.

4. I regimi di aiuto applicabili e le intensità di aiuto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.>>.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 del DPRReg. 198/2017)

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Cumulo dei contributi "de minimis")

1. Gli incentivi in regime di aiuti «*de minimis*» di cui all'articolo 1, sono concessi in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti «*de minimis*» generale e nel settore agricolo.>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 del DPRReg. 198/2017)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 6 è abrogato.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale>>;
- b) al comma 1 bis, le parole: <<Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Regolamento (UE) n. 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» nel settore agricolo>>;
- c) al comma 3, le parole: <<dell'applicazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'ambito di applicazione>> e dopo le parole: <<le imprese in difficoltà>> sono aggiunte le seguenti: <<, fatte salve le specifiche fattispecie di deroga ivi disciplinate>>;
- d) al comma 4, la parola: <<centrale>> è sostituita dalle seguenti <<del Servizio>> e dopo le parole: <<in materia di cooperazione sociale>> sono aggiunte le seguenti: <<di seguito Servizio competente,>>.

Art. 8

(Modifica al Titolo III del DPRReg. 198/2017)

1. Alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole: <<E MODIFICHE STATUTARIE>> sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: <<lettere a), b) e c)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 4>>;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 9 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1, il segno di interpunzione: <<;>> è sostituito dal seguente: <<.;>>;
- b) la lettera d) del comma 1 è abrogata.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 10 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<Relativamente all'iniziativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono ammissibili gli investimenti di cui alle successive lettere a), b) c) ed e) ovvero, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, sono ammissibili gli investimenti di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 4, lettera a), sono ammissibili a contributo le spese per investimenti aziendali riferite alle seguenti iniziative>>;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, le parole: <<ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013,>> sono soppresse;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 5, le parole: <<ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013,>> sono soppresse;
- f) il comma 6 è abrogato;
- g) al comma 7, le parole: <<ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013,>> sono soppresse;
- h) al comma 8, le parole: <<ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013,>> sono soppresse;
- i) il comma 9 è abrogato;
- j) al comma 10, le parole: <<ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013,>> sono soppresse.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 10 bis al DPRReg. 198/2017)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è aggiunto il seguente:

<<Art. 10 bis

(Investimenti e spese non ammissibili)

1. Relativamente all'iniziativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 10 e, a titolo esemplificativo, non sono mai ammesse le spese sostenute per:

- a) acquisto di beni immobili e mobili non iscritti nel libro dei cespiti né assoggettati ad ammortamento ma registrati come costi d'esercizio e dedotti integralmente nell'esercizio in cui sono stati acquistati;
- b) spese per lavori di costruzione di immobili aziendali o per lavori su immobili aziendali, lavori su impianti inclusi, qualora la domanda è presentata per una delle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e);
- c) acquisti di aziende o di rami d'azienda, spese di avviamento;
- d) acquisto di beni e materiali di consumo;
- e) scorte e rimanenze di magazzino;
- f) canoni di manutenzione e/o assistenza continuativi o periodici;
- g) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- h) l'IVA, qualora e nella misura in cui non costituisce un costo, ed altre imposte, tasse, valori bollati;
- i) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri interamente finanziati, ammende e penali.
- j) spese notarili;
- k) operazioni di lease-back;
- l) acquisto di autovetture "a chilometri zero";
- m) spese realizzate in economia e/o autofatturazione;
- n) opere di abbellimento in generale;
- o) acquisto di oggetti preziosi o antichi, tappeti, opere d'arte;
- p) spese per materiali, beni o servizi di pubblicità.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 11 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole: <<regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 e ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le medesime iniziative delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, sono previste attività relative>> sono sostituite dalle seguenti: <<7/2000 e delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 4, lettera b), sono ammissibili a contributo le spese riferite ad iniziative di consulenza volte al perseguimento delle seguenti finalità>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 12 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo le parole: <<lettera c),>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 4, lettera c),>>.

Art. 15

(Abrogazione dell'articolo 13 del DPREg. 198/2017)

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 198/2017 è abrogato.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 16 del DPREg. 198/2017)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), sono finanziabili le iniziative volte all'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, dei seguenti soggetti:
 - a) persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, a esclusione degli invalidi con disabilità, che rientrano anche nella categoria dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
 - b) persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.>>;
- b) al comma 2, dopo le parole: <<alla persona svantaggiata assunta>> sono inserite le seguenti: <<di cui al comma 1, lettera a),>>.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 17 del DPREg. 198/2017)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 17
(Spese ammissibili)

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti, rispettivamente, ai 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori svantaggiati e ai 24 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori molto svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo relativi a lavoratori con disabilità assunti anche nelle annualità precedenti alla domanda di contributo e occupati senza soluzione di continuità.>>.

Art. 18

(Modifica all'articolo 18 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole: <<Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, possono essere>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 5, lettera c), sono>>.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 20 del DPRReg. 198/2017)

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Iniziativa finanziabile)

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 5, lettera e), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali del personale dedicato alle seguenti attività e in osservanza dei seguenti criteri:

- a) assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate come definite all'articolo 16, comma 1, lettera a); i costi salariali sono riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività;
- b) assistenza di persone svantaggiate con disabilità come definite all'articolo 16, comma 1, lettera b); i costi salariali sono riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività;
- c) assistenza e formazione di persone svantaggiate mantenute in occupazione come definite dall'articolo 13 della legge regionale 20/2006; i costi salariali sono calcolati in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

2. Il personale dedicato deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza professionale, risultante da curriculum vitae, nel campo dell'assistenza di persone svantaggiate nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero nel campo dell'assistenza e formazione nei casi di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.>>.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 21 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi alle iniziative di cui all'articolo 20 comma 1, lettera a), riferiti all'assistenza prestata nei 12 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone molto svantaggiate in relazione alle assunzioni effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.>>;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo.>>;
- c) al comma 3, le parole: <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, lettera c)>>.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 25 del DPRReg. 198/2017)²

(ABROGATO).

Art. 22

(Modifica all'articolo 27 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole: <<n. 1407/2013 e 1408/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<«de minimis» generale ovvero nel settore agricolo>>.

Art. 23

(Modifica all'articolo 29 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole: <<nell'anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio dell'anno>>.

Art. 24

(Modifica all'articolo 31 del DPRReg. 198/2017)

² Articolo abrogato da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/3/2025, n. 027/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13), a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, DPRReg. 198/2017.

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, la parola all'inizio del comma: <<Ai>> è sostituita dalle seguenti: <<Nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 e, qualora ne ricorrano i presupposti, delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 8, ai>>.

Art. 25

(Modifica all'articolo 32 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 32³ del decreto del Presidente della Regione 198/2017, la parola: <<contributo>> è sostituita dalla seguente: <<incentivazione>>.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 33 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 bis, le parole: <<commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>> e le parole: <<commi 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 1>>;
- b) al comma 2, le parole: <<domanda di contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<la domanda di incentivo>> e le parole: <<centrale competente in materia di cooperazione sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Servizio competente>>;
- c) dopo il comma 2 ter è inserito il comma 2 quater:
<<2 quater. L'istruttoria della domanda di contributo è espletata con esclusivo riferimento all'iniziativa indicata nel modulo di domanda di cui all'articolo 33 bis, comma 1, lettera a), scelta tra quelle elencate nell'Allegato A.>>;
- d) al comma 3 bis, dopo la parola: <<domande>> sono inserite seguenti: <<di contributo>>;
- e) al comma 4, dopo la parola: <<domande>> sono inserite le seguenti: <<di incentivo>>;
- f) al comma 5, dopo la parola: <<domande>> sono inserite le seguenti: <<di incentivo>>;
- g) al comma 6, dopo la parola: <<domande>> sono inserite le seguenti: <<di incentivo>>;
- h) il comma 9 è abrogato;
- i) il comma 10 è abrogato.

Art. 27

(Inserimento dell'articolo 33 bis al DPRReg. 198/2017)

³ Le parole <<articolo 31>> devono correttamente leggersi come <<articolo 32>>.

1. Dopo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 bis
(Domanda di contributo)

1. Costituiscono la domanda di contributo al fine dell'accesso agli aiuti di cui ai titoli III, IV, V e VII, quali parti integranti e sostanziali:

- a) il modulo di domanda contenente, in particolare, gli elementi identificativi del soggetto richiedente, i dati essenziali dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo e le coordinate bancarie o postali per la liquidazione del contributo medesimo;
- b) gli allegati obbligatori di cui ai commi 3 e 4, indispensabili per l'espletamento delle attività istruttorie disciplinate dagli articoli 35 e 36.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 33, il modello di domanda e i modelli di dichiarazione e di relazione obbligatori elencati ai commi 3 e 4, lettere da a) ad e), sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente e devono essere utilizzati per la presentazione della domanda medesima a pena d'inammissibilità dell'istanza stessa.

3. Gli allegati obbligatori da presentarsi contestualmente alla domanda, a pena d'inammissibilità della domanda medesima, sono costituiti dai documenti, dalle dichiarazioni e dalla relazione seguenti:

- a) la relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa;
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il soggetto richiedente attesta i valori relativi agli elementi qualificativi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2006 di cui all'allegato E ovvero, nel caso di istanza presentata per l'accesso ai contributi di cui al titolo VII, i dati relativi agli elementi di valutazione dei progetti di cui all'allegato G bis;
- c) la dichiarazione allegata alla domanda recante:
 - 1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con cui il soggetto richiedente attesta i dati e le informazioni di cui al comma 6;
 - 2) la dichiarazione in ordine agli elementi di cui al comma 7;
 - 3) le dichiarazioni d'impegno di cui al comma 8.

4. Gli allegati obbligatori da presentarsi unitamente alla domanda trasmessa per l'accesso alle misure di contribuzione di cui al comma 1 a pena d'inammissibilità della domanda medesima, considerata, in particolare, la specificità dei singoli interventi, sono costituiti dai documenti e dalle dichiarazioni seguenti:

- a) nel caso di domanda di contributo presentata in applicazione dei regimi di aiuto «*de minimis*» ovvero di aiuto di Stato, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con cui il soggetto richiedente attesta le informazioni e i dati necessari a verificare l'osservanza nelle norme fissate in materia, rispettivamente, dei regimi di aiuto «*de*

minimis» ovvero di aiuti di Stato di cui, in particolare, agli articoli 4, 5, 6 e 7 e indispensabili all'inserimento di detti aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e disciplinato nel regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 31 maggio 2017, n. 115;

- b) nel caso di domanda di contributo presentata su delega del legale rappresentante, dalla delega o procura speciale o altro documento legittimante il soggetto terzo alla presentazione della domanda;
- c) nel caso di costi salariali relativi alle iniziative di assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili di cui all'articolo 16 e del personale addetto alla loro assistenza e alla formazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), dichiarazione recante, in particolare, l'elenco del personale assunto ovvero del relativo personale addetto e il dettaglio dei relativi costi salariali mensili;
- d) nel caso di costi salariali relativi alle iniziative di mantenimento in occupazione di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 18 e del personale addetto alla loro assistenza e alla formazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, recante, in particolare, l'elenco del personale mantenuto in occupazione ovvero del relativo personale addetto e il dettaglio dei relativi costi salariali mensili;
- e) nel caso di costi salariali relativi al personale dedicato ai progetti di cui agli articoli 25, comma 1, lettera b) e 31, dichiarazione recante, in particolare, l'elenco del personale, le ore dedicate al progetto e i relativi costi salariali.
- f) nel caso di costi salariali relativi al personale addetto all'assistenza ovvero all'assistenza e formazione dei lavoratori svantaggiati assunti ovvero occupati di cui all'articolo 20, dal curriculum vitae datato e sottoscritto dal medesimo personale addetto;
- g) nel caso di acquisto di beni mobili e di prestazioni di servizi (inclusi i lavori inerenti gli immobili aziendali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)) inerenti gli interventi contributivi di cui ai titoli III, V e VII, preventivi di spesa validi alla data di presentazione della domanda;
- h) nel caso di acquisto di immobili aziendali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), copia del contratto preliminare di compravendita ovvero altro documento avente forza probatoria equivalente reso in forma di scrittura privata autenticata;
- i) nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), copia del relativo contratto di locazione con evidenza della rata finale di riscatto del bene;
- j) nel caso di costruzione di immobili aziendali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), o di lavori su immobili aziendali esistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) interventi di edilizia libera esclusi, dalla documentazione di cui all'articolo 36, comma 3, prodotta in relazione alle caratteristiche tecniche specifiche dell'intervento;
- k) nel caso di lavori su immobili aziendali esistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), qualora gli immobili non siano di proprietà del soggetto richiedente:

- 1) copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46;
- 2) l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli investimenti previsti, qualora non già espressamente approvati senza condizioni sospensive in sede contrattuale;
- 3) dichiarazione del proprietario dell'immobile che i costi dell'intervento restano a completo carico richiedente, qualora non già espressamente approvato in sede contrattuale;
- l) nel caso di acquisizione di servizi di consulenza di cui agli articoli 11 e 25, comma 1, lettera a), certificato di attribuzione della partita IVA qualora il consulente non risulti iscritto nel registro delle imprese in quanto non obbligato;
- m) nel caso di costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali o consorzi di cui all'articolo 12 e, a seconda del caso o casi che ricorrono, documentazione inerente le spese già sostenute nonché copia dei contratti di locazione di immobili aziendali, di fornitura di energia elettrica, gas e acqua e di utenza telefonica e/o internet.

5. Nel caso di spese inerenti le iniziative d'investimento aziendale, consulenze e progetti di cui ai titoli III, V e VII, è richiesta la trasmissione, in allegato alla domanda, di un prospetto di riepilogo delle spese liberamente redatto.

6. Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3, lettera c), punto 1), il richiedente il contributo attesta i seguenti elementi:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 2;
- b) di non rientrare nelle condizioni di divieto di cumulo dei contributi di cui agli articoli 5 e 6;
- c) di non rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, fatte salve le specifiche disposizioni in deroga previste dalla legge regionale 20/2006;
- d) di osservare, qualora ne ricorrano i presupposti, gli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche nonché quelli inerenti le attività a favore degli stranieri di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- e) la dimensione dell'impresa definita con riferimento alla disciplina in materia dettata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
- f) ulteriori dati e informazioni necessari all'espletamento dell'istruttoria della domanda e definiti in relazione alla specificità dell'iniziativa oggetto d'istanza.

7. Con la dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), punto 2), il richiedente il contributo dichiara, in particolare, i seguenti elementi:

- a) di conoscere le disposizioni contenute nel Regolamento;
- b) di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 34.

8. Con la dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), punto 3), il richiedente il contributo s'impegna a:

- a) comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda e nei relativi allegati successivamente intervenuta;

- b) nel caso di iniziativa da avviarsi od in corso, realizzare la stessa conformemente a quanto presentato e ammesso a contributo, fatte salve le eventuali variazioni comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 40;
- c) nel caso di contributo richiesto ai sensi dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale e nel settore agricolo e del regolamento (UE) di esenzione n. 651/2014, rispettare le specifiche condizioni fissate dai regolamenti medesimi;
- d) rispettare gli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15, 17 e 27 della legge regionale 20/2006, all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 e all'articolo 45, comma 1 del Regolamento nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 124/2017 e gli eventuali ulteriori obblighi e vincoli fissati dai regolamenti comunitari richiamati alla lettera c);
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli volti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi e vincoli previsti.>>.

Art. 28

(Inserimento dell'articolo 33 ter al DPREg. 198/2017)

1. Dopo l'articolo 33 bis del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 ter

(Domanda di finanziamento)

1. La domanda di finanziamento, redatta e trasmessa con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 33, è corredata dalla documentazione di cui al comma 3.

2. Sono legittimati alla presentazione della domanda in nome e per conto degli enti di cui all'articolo 26, oltre che il legale rappresentante dell'Ente, anche il dirigente responsabile di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) oppure il responsabile di ufficio o di servizio competente per materia, di cui all'articolo 109, comma 2, del medesimo d.lgs. 267/2000.

3. Costituiscono la domanda di finanziamento di cui al comma 1, quali parti integranti e sostanziali:

- a) la relazione illustrativa relativa all'attività da svolgere alle attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati come da convenzione;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- c) la convenzione ovvero il relativo atto aggiuntivo di cui al comma 7, già stipulate o, qualora non ancora stipulate, atti di autorizzazione di affidamento del servizio.

4. Gli allegati alla domanda di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono approvati con decreto del Direttore del servizio competente.

5. La convenzione ovvero il relativo atto aggiuntivo di cui al comma 7, qualora non trasmesse in sede di domanda, devono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata entro il 31 luglio dell'anno di trasmissione della domanda medesima

6. In relazione alle convenzioni di cui all'articolo 28, comma 1, il richiedente presenta un'unica domanda di finanziamento valida per tutta la durata della convenzione anche qualora la stessa abbia durata pluriennale. La conclusione dell'iniziativa coincide con il termine della convenzione.

7. Ai sensi dei commi 3 e 5, nel caso di proroga o estensione di una convenzione, è ammissibile la presentazione di una nuova domanda, corredata dall'atto aggiuntivo di proroga o estensione.>>.

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 34 del DPRReg. 198/2017)

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 34
(Nota informativa)

1. Il Servizio competente, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato ai modelli di domanda di incentivo e mediante pubblicazione nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.>>.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 35 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: <<(Istruttoria della domanda di incentivo)>>;
- b) al comma 2 ter, la parola iniziale <<Nel>> è sostituita dalle seguenti:<<Con riferimento alle domande di cui all'articolo 33 bis e alle integrazioni di cui ai commi 2 e 2 bis, nel>>;
- c) alla lettera a) del comma 3, le parole: <<ai contributi>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli incentivi>>⁴ e dopo le parole: <<del medesimo articolo>> sono aggiunte le seguenti: <<oppure, per le domande di contributo, senza l'utilizzo della relativa modulistica approvata ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 2, oppure priva del modulo

⁴ Le parole <<gli incentivi>> devono correttamente leggersi come <<agli incentivi>.

- di domanda ovvero uno o più degli allegati obbligatori di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 bis>>;
- d) la lettera d) bis del comma 3, è sostituita dalla seguente:
<<d bis) assenza originaria o per sopravvenuta cancellazione, in capo alla cooperativa sociale ovvero al consorzio di cooperative sociali richiedente, del requisito d'iscrizione all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2;>>;
 - e) alla lettera b bis) del comma 4, il segno di interpunzione: <<>> è sostituito dal seguente: <<;>>;
 - f) dopo la lettera b bis) del comma 4, è inserita la seguente:
<<b ter) violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, di seguito D.M. 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 20/2006;>>;
 - g) dopo la lettera b ter) del comma 4, è aggiunta la seguente:
<<b quater) inizio dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali dopo il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo.>>.

Art. 31

(Modifica all'articolo 36 del DPRReg. 198/2017)

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono aggiunte le parole: <<In ogni caso, i lavori devono essere iniziati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, pena la revoca del relativo contributo ai sensi dell'articolo 43, comma 3 bis, lettera a).>>.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 37 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: <<(Formazione delle graduatorie, riparto e concessione degli incentivi)>>;
- b) dopo il comma 1 bis, sono inseriti i seguenti:
<<1 ter. I finanziamenti di cui al titolo VI sono concessi dal Servizio competente tramite riparto dei fondi, applicando le formule di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e determinando gli importi dei finanziamenti spettanti ad ogni beneficiario.
1 quater. Il Servizio competente con l'approvazione del riparto di cui al comma 1 ter, adotta l'elenco delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili.

1 quinquies. Il Servizio competente, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90, conclude il procedimento amministrativo mediante l'adozione di provvedimento di concessione.>>;

- c) al comma 2, le parole: <<approvate unitamente ai relativi elenchi delle domande di contributo non ammissibili nonché l'approvazione del>> sono sostituite dalle seguenti: <<e il>> e dopo le parole: <<rapporti convenzionali>> sono inserite le seguenti: <<approvati unitamente ai relativi elenchi delle domande non ammissibili>>.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 38 del DPREg. 198/2017)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<centrale competente in materia di cooperazione sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Servizio competente>>;
- b) al comma 5, la parola: <<contributo>> è sostituita dalla seguente: <<incentivo>>.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 39 del DPREg. 198/2017)

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: <<(Modalità di rendicontazione delle spese relative ai contributi)>>;
- b) al comma 1, dal primo e dal secondo periodo le parole: <<13,>> e <<, e 31>> sono soppresse;
- c) il comma 1 ter è abrogato;
- d) al comma 2, le parole: <<presentano la>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei contributi presentano il modulo di rendicontazione contenente, in particolare, gli elementi identificativi soggettivi, i dati essenziali dell'iniziativa contribuita e le coordinate bancarie o postali per la liquidazione del contributo qualora riconoscibile, in tutto o in parte, unitamente alla>>;
- e) alla lettera b bis) del comma 2, le parole: <<utilizzando gli appositi modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale>> sono soppresse;
- f) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis. I modelli da utilizzarsi per la rendicontazione dei contributi e, in particolare, i modelli per la resa delle dichiarazioni e della relazione di cui al comma 2, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente.>>;
- g) dopo il comma 5, è inserito il comma seguente:
<<5 bis. Tutti i pagamenti sono effettuati, a pena di inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal soggetto richiedente il contributo a favore diretto del fornitore del bene, del prestatore del servizio nonché del proprio lavoratore

dipendente se il contributo è richiesto a sollievo dei relativi costi salariali. I pagamenti devono essere effettuati con modalità idonee a consentirne la tracciabilità quali: bonifico bancario, assegno, Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente al medesimo soggetto richiedente il contributo.>>;

- h) la lettera c) del comma 6 è abrogata;
- i) al comma 8, dopo le parole: <<ulteriore documentazione>> sono inserite le seguenti: <<contabile o bancaria>>.

Art. 35

(Inserimento dell'articolo 39 bis al DPREg. 198/2017)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente:

<<Art. 39 bis

(Modalità di rendicontazione delle spese relative ai finanziamenti di cui al titolo VI)

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui al Titolo VI, effettuano tutti i pagamenti entro i termini di rendicontazione relativi disciplinati dall'articolo 38, comma 2.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione delle spese comprovanti l'avvenuta esecuzione del servizio e le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 29.

3. La rendicontazione delle spese viene resa nella forma della rendicontazione semplificata, di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, per i soggetti elencati nell'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

4. La rendicontazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata attraverso un documento generato in scrittura dall'applicativo web e corredata dai modelli di dichiarazione approvati con decreto del Direttore del servizio competente e reperibili alla pagina dedicata alla cooperazione sociale.

5. Costituiscono la rendicontazione delle spese, quali parti integranti e sostanziali:

- a) la relazione illustrativa relativa all'attività svolta e ai risultati raggiunti;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, attesta che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione;
- c) per gli enti che non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 42 della L.R. 7/2000, la documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 41 della medesima L.R. 7/2000.

6. La rendicontazione delle spese sostenute, di cui al comma 2, riguarda esclusivamente le spese oggetto di istanza e previste nella convenzione stipulata. Non possono essere prese in considerazione spese derivanti da estensione e proroga del servizio

o spese aggiuntive se non già oggetto dell'istanza e ammesse dal provvedimento di concessione. Le spese oggetto di incentivo sono relative esclusivamente al periodo di servizio oggetto di convenzione come da provvedimento di concessione.

7. Sono legittimati alla presentazione della rendicontazione, oltre che il legale rappresentante dell'Ente, anche il dirigente responsabile di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 oppure il responsabile di ufficio o di servizio competente per materia di cui all'articolo 109, comma 2, del medesimo d. lgs. 267/2000.

8. Con riferimento al comma 7, qualora il legittimato individuato sia diverso dal soggetto che aveva trasmesso la relativa domanda ammessa, il primo dovrà presentare al Servizio competente, al fine dell'ottenimento della relativa abilitazione, richiesta di subentro al secondo per la trasmissione della rendicontazione.

9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 11, 11 bis e 11 ter.>>.

Art. 36

(Modifica all'articolo 40 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 2 quater dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo le parole: <<contributo d'importo >> è inserita la seguente: <<complessivo>>.

Art. 37

(Modifiche all'articolo 41 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La liquidazione dei contributi concessi in osservanza del regime di aiuti di esenzione di cui al regolamento (UE) 651/2014 è subordinata alla verifica da parte del Servizio competente, prima dell'erogazione, che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La verifica viene effettuata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.>>;
- b) al comma 5, le parole: <<dell'80>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore al 50>> e le parole: <<polizza assicurativa d'importo>> sono sostituite dalle seguenti: <<polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno>>.

Art. 38

(Inserimento dell'articolo 41 bis al DPRReg. 198/2017)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente:

<<Art. 41 bis
(Liquidazione e rideterminazione del finanziamento concesso)

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo verificando i requisiti formali di ammissibilità e l'assenza delle cause ostative.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Sulla base della rendicontazione presentata il Servizio competente determina l'importo del finanziamento spettante ad ogni soggetto beneficiario nella misura massima del finanziamento concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a finanziamento.

4. Gli importi liquidabili di cui al comma precedente sono determinati dal numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, effettivamente impiegate e dall'importo di spesa rendicontato ed ammesso, in proporzione al finanziamento complessivo, alla spesa complessiva e al numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, previste nel provvedimento di concessione, applicando la formula di cui all'allegato D bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli importi sono liquidati annualmente fino al termine della convenzione.

5. Nel caso di convenzione pluriennale di importo complessivo superiore alla spesa ammessa dal provvedimento di concessione, al fine di mantenere l'erogazione annuale del finanziamento, nelle modalità di cui all'articolo 29, comma 2, fino alla conclusione della convenzione stessa, la spesa effettivamente ammessa ad ogni rendicontazione delle spese sarà stabilita nella misura determinata dalla formula di cui all'allegato D ter.

6. L'importo liquidabile è rideterminato in esito all'impiego di un minor numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue ovvero alla minore spesa presentata a rendicontazione rispetto a quelle ammesse a finanziamento.

7. A conclusione della fase istruttoria di rendicontazione delle spese il Servizio competente determina, ai sensi del comma 4, l'importo del finanziamento spettante ai beneficiari, nonché eventuali economie di spesa. Il Servizio competente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90, adotta il provvedimento di liquidazione a favore dei beneficiari.>>.

Art. 39
(Sostituzione dell'articolo 42 del DPREg. 198/2017)

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 42
(Sospensione dell'erogazione degli incentivi)

1. L'erogazione dell'incentivo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 40
(Modifiche all'articolo 43 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: <<oppure non sia presentata>> sono aggiunte le seguenti: <<o sia presentata con modalità diverse da quelle fissate all'articolo 38, comma 1>>;
- b) alla lettera f bis) del medesimo comma 3, dopo le parole: <<rendicontazione di spesa>> sono inserite le seguenti: <<del contributo>>;
- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. In particolare, nei casi di seguito indicati il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di contributo, concedendo loro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni:
 - a) violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 20/2006;
 - b) inizio dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali dopo il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo.>>;
- d) al comma 4, le parole ripetitivamente indicate: <<del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'incentivo>>;
- e) al comma 5, le parole <<del contributo>> sono sostituite da <<dell'incentivo>> e le parole <<il contributo>> sono sostituite da <<l'incentivo>>.

Art. 41
(Modifica all'articolo 45 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 45⁵ del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo le parole: <<l beneficiari dei contributi>> sono inserite le seguenti: <<, qualora ne ricorrano i presupposti,>>.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 47 del DPRReg. 198/2017)

1. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo, sono soppresses le parole: <<in conto capitale>>;
- b) al comma 1, sono soppresses le parole: <<in conto capitale>>;
- c) al comma 1 bis, sono soppresses le parole: <<in conto capitale>>;
- d) alla lettera b) del comma 2, le parole: <<del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'incentivo>>;
- e) alla lettera c) del comma 2, le parole: <<del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'incentivo>>;
- f) al comma 4, le parole: <<del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'incentivo>>;
- g) al comma 6, le parole: <<del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'incentivo>>;
- h) il comma 6 bis è abrogato.

Art. 43

(Modifica all'articolo 48 del DPRReg. 198/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole: <<ai contributi>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli incentivi>>.

Art. 44

(Sostituzione dell'Allegato A al DPRReg. 198/2017)

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 45

(Sostituzione dell'Allegato B al DPRReg. 198/2017)

1. L'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'Allegato B al presente regolamento.

⁵ Le parole <<articolo 43>> devono correttamente leggersi come <<articolo 45>>.

Art. 46

(Sostituzione dell'Allegato B Bis al DPREg. 198/2017)

1. L'Allegato B Bis del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'Allegato C al presente regolamento.

Art. 47

(Sostituzione dell'Allegato C al DPREg. 198/2017)

1. L'Allegato C del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'Allegato D al presente regolamento.

Art. 48

(Inserimento dell'Allegato D Bis al DPREg. 198/2017)

1. Dopo l'Allegato D al decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito l'ALLEGATO D Bis come inserito dall'ALLEGATO E al presente regolamento.

Art. 49

(Inserimento dell'Allegato D Ter al DPREg. 198/2017)

1. Dopo l'Allegato D bis al decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito l'Allegato D Ter come inserito dall'Allegato F al presente regolamento.

Art. 50

(Modifica all'Allegato E al DPREg. 198/2017)

1. Nell'Allegato E del decreto del Presidente della Regione 198/2017, nella rubrica dell'allegato, dopo le parole: <<all'articolo 33>> è aggiunta la seguente: <<bis>>.

Art. 51

(Sostituzione dell'Allegato F al DPREg. 198/2017)

1. L'Allegato F del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'Allegato G al presente regolamento.

Art. 52

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Ai sensi del comma 1, sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi e finanziamenti concessi sino al 31 dicembre 2023 e per i quali non sono ancora scaduti i relativi termini di rendicontazione ovvero i relativi obblighi e vincoli, qualora previsti.

3. Il presente regolamento di modifica si applica a decorrere dall'anno 2024 con riferimento alle domande di contributo e finanziamento presentate nell'anno 2024 per l'accesso agli incentivi disciplinati dal decreto del Presidente della Regione 198/2017.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per l'anno 2024, i termini per la presentazione delle domande di incentivo per l'accesso agli aiuti di cui alla medesima legge regionale 20/2006 sono individuati con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul sito www.regione.fvg.it almeno cinque giorni prima della decorrenza del termine iniziale per la loro presentazione.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 117, della legge regionale 16/2023, per l'anno 2024, in deroga alle disposizioni della legge regionale 20/2006 e del relativo regolamento attuativo che prevedono l'ammissibilità a incentivo delle sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda dell'anno corrente, sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2024, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 53 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 44)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A AL DPREg. 198/2017

ALLEGATO A
(In riferimento agli articoli 4 e 33)

INIZIATIVE, PERCENTUALI D'AIUTO CONCEDIBILI E REGIMI D'AIUTO APPLICABILI

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

CAPO I - Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

RIFERIMENT O REGOLAME NTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamen to (UE) n. 651/2014
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione di immobili aziendali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ammodernament o e ampliamento di immobili aziendali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 60.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili con contratti di locazione finanziaria	"de minimis"	€ 60.000,00	50%	

RIFERIMENT O REGOLAME NTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime " <i>de minimis</i> "	Intensità d'aiuto in regime Regolamen to (UE) n. 651/2014
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di beni immateriali	" <i>de minimis</i> " e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 20.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

CAPO II - Contributi per consulenze, CAPO III - Contributi per spese di costituzione e primo impianto

RIFERIMENTO REGOLAMENT O	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibil e	Intensit à d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolament o (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera a)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	"de minimis" e articolo 18 del regolament o (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 50.000,00	30%	30%
Art. 11, comma 1, lettera b)	Acquisizione di servizi di consulenza per la promozione commerciale (esclusa la pubblicità)	"de minimis" e articolo 18 del regolament o (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera c)	Acquisizione di servizi di consulenza per la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi	"de minimis" e articolo 18 del regolament o (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera d)	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazion e aziendale	"de minimis" e articolo 18 del regolament o (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera e)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'introduzione del bilancio sociale	"de minimis" e articolo 18 del regolament o (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera f)	Acquisizione di servizi di consulenza per migliorare l'ambiente e le condizioni dei luoghi di lavoro	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d)	Spese notarili e amministrative, spese per studi di consulenza e fattibilità tecnico- economica, spese per la locazione degli immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale; spese per l'allacciamento reti idrica, energetica e telefonica	"de minimis"	€ 15.000,00	25%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO IV – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI, COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE

CAPO I - Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione e CAPO III -

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 16, comma 1, lettera a)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene nei 12 mesi successivi all'assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione di persone molto svantaggiate	Articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00		20%
Art. 16, comma 1, lettera b)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'impiego dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, anche già assunti in esercizi	Articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00		20%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	precedenti e occupati senza soluzione di continuità nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto				
Art. 18	Costi salariali sostenuti nei 12 mesi dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo per il mantenimento in occupazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità	"de minimis"	€ 400.000,00	16%	

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 20, comma 1*	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità e svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 di seguito specificati*:				
Art. 20, comma 1, lettera a)	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00		16%
Art. 20, comma 1, lettera b)	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate con disabilità assunte in proporzione al	Articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00		16%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	tempo dedicato esclusivamente a tale attività				
Art. 20, comma 1, lettera c)	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 mantenute in occupazione, limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	"de minimis"	€ 20.000,00	16%	

* ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), della L.R. 20/2006, sono concessi *"contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, considerando tali costi cumulativamente riconducibili ad un'unica iniziativa anche qualora riferibili a diverse tipologie di svantaggio"*.

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO V - CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI

CONSORZIATE E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 25, comma 1, lettera a)	Costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi per la parte dei costi non coperta dalle consorziate stesse	"de minimis"	€ 30.000,00	40%	
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto	"de minimis"	€ 30.000,00	40%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VI - FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 28	Finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 per l'incentivazione dei rapporti convenzionali tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991	"de minimis"	€ 209.000,00	40%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VII - PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 31	Progetti per la promozione della cooperazione sociale, lo sviluppo dell'occupazione nel settore e la promozione e diffusione degli strumenti di relazione	"de minimis"	€ 80.000,00	50%	

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	(convenzioni- tipo) tra cooperative sociali ed enti pubblici, anche per la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori sulla cooperazione sociale				

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 45)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B AL DPREg. 198/2017

ALLEGATO B
(in riferimento all'articolo 7, comma 1)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) "DE MINIMIS" GENERALE

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», di seguito regolamento (UE) «*de minimis*» generale, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*»:

- a) a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi del regolamento comunitario di cui al punto 1, se un'impresa operante in uno dei settori di cui al punto 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale non beneficino degli aiuti «*de minimis*» concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, si vedano le definizioni di «prodotti agricoli», «produzione agricola primaria», «trasformazione di un prodotto agricolo», «commercializzazione di un prodotto agricolo», «prodotti della pesca e dell'acquacoltura», «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura», «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» e «impresa unica» fissate dal medesimo regolamento (UE) «*de minimis*» generale.

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 46)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B BIS AL DPREG. 198/2017

ALLEGATO B Bis
(in riferimento all'articolo 7, comma 1 bis)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, di seguito regolamento (UE) «*de minimis*» nel settore agricolo, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*» nel contesto di tale settore:

- a) il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi del regolamento comunitario di cui al punto 1, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento (UE) «*de minimis*» generale a condizione che sia garantita con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «*de minimis*» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) «*de minimis*» generale.

3. Ai sensi del regolamento comunitario di cui al punto 1, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «*de minimis*» concessi in conformità dello stesso regolamento (UE) n. 717/2014.

4. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, si vedano le definizioni di «prodotti agricoli», «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura», «impresa unica», «settore di prodotti» e «limite settoriale» fissate dal medesimo regolamento (UE) «*de minimis*» nel settore agricolo.

ALLEGATO D
(riferito all'articolo 47)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO C AL DPREG. 198/2017

ALLEGATO C
(in riferimento all'articolo 7, comma 2)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi, in particolare:
 - a) aiuti alle PMI di cui alla sezione 2 del regolamento comunitario, se la relativa dotazione annuale media di aiuti di Stato nazionale supera i 150 milioni di euro a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore di detti aiuti;
 - b) eventuali modifiche agli aiuti alle PMI di cui alla lettera a) diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del regolamento (UE) 651/2014 o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
 - c) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
 - d) aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi, in particolare:
 - a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità.
 - b) aiuti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - c) aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
3. Ai sensi del medesimo articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se

un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento comunitario, detto regolamento comunitario si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) 651/2014.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi, in particolare, aiuti a favore delle imprese in difficoltà. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO E
(riferito all'articolo 48)

INSERIMENTO DELL'ALLEGATO D BIS AL DPReg. 198/2017

ALLEGATO D Bis
(in riferimento all'articolo 41 bis, comma 4)

Ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, l'importo riferito alle quote annuali liquidabili è determinato dal numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, effettivamente impiegate e dall'importo di spesa rendicontato ed ammesso, in proporzione al finanziamento complessivo, alla spesa complessiva e al numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, previste nel provvedimento di concessione, applicando il seguente calcolo proporzionale:

CALCOLO DELLA QUOTA ANNUALE DI LIQUIDAZIONE:

$$\mathbf{A*B/C*D/E}$$

A = importo di spesa rendicontato ed ammesso

B = finanziamento complessivo previsto nel provvedimento di concessione

C = spesa complessiva prevista in concessione

D = numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue effettivamente impiegate

E = numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, previste nel provvedimento di concessione

ALLEGATO F
(riferito all'articolo 49)

INSERIMENTO DELL'ALLEGATO D TER AL DPREg. 198/2017

ALLEGATO D Ter
(in riferimento all'articolo 41 bis, comma 5)

Ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 5, nel caso di convenzione pluriennale in riferimento alla quale la spesa complessiva oggetto di rendiconto superi la spesa complessivamente ammessa dal provvedimento di concessione, al fine di mantenere l'erogazione annuale del finanziamento fino alla conclusione della convenzione stessa, la spesa effettivamente ammessa ad ogni rendicontazione delle spese sarà rideterminata applicando la seguente formula:

CALCOLO DELLA QUOTA DI SPESA AMMESSA ALLA RENDICONTAZIONE

$$F/G \cdot H$$

F = spesa complessiva prevista nel provvedimento di concessione

G = durata complessiva del servizio come indicato nel provvedimento di concessione. La durata del servizio è espressa in mesi

H = periodo di servizio come da rendiconto presentato. La durata del servizio è espressa in mesi

ALLEGATO G
(riferito all'articolo 50)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO F AL DPREg. 198/2017

ALLEGATO F
(in riferimento all'articolo 37)

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE SINGOLE INIZIATIVE

Riferimento regolamento	Descrizione iniziative	Punteggio
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione immobili aziendali	1
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili aziendali	2
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature	4
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili in leasing - Regimi di aiuto <i>"de minimis"</i>	1
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso	3
Art. 11, comma 1, lettera a) e c)	Consulenze per l'innovazione e per la qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi	4
Art. 11, comma 1, lettere b), d), e) ed f)	Altre consulenze	2
Art. 12, comma 1	Costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali e loro consorzi - Regimi di aiuto <i>"de minimis"</i>	3
Art. 16, comma 1, lettera a)	Assunzione lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	3
Art. 16, comma 1, lettera b)	Assunzione lavoratori con disabilità - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	4
Art. 18	Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regimi di aiuto <i>"de minimis"</i>	2
Art. 20, commi 1, lettere a) e b)	Tutor per l'assistenza a persone svantaggiate, molto svantaggiate e con disabilità assunte - Regime di aiuto Regolamento (UE) n.651/2014	4
Art. 20, comma 1, lettera c)	Tutor per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regimi di aiuto <i>"de minimis"</i>	3
Art. 25, comma 1, lettera a)	Fornitura di servizi di consulenza a consorziate - Regimi di aiuto <i>"de minimis"</i>	1
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate - Regimi di aiuto <i>"de minimis"</i>	2

Art. 31	Realizzazione di progetti per la promozione della cooperazione sociale, per lo sviluppo dell'occupazione nel settore, per il ricorso a convenzioni tra enti pubblici compresi quelli economici, nonché società di capitali a partecipazione pubblica, e cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo - Regimi di aiuto " <i>de minimis</i> ", qualora applicabile	3
	Realizzazione di progetti per la creazione di reti informatiche, per l'individuazione dei fabbisogni formativi del settore e per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte dalle cooperative sociali e ai risultati raggiunti - Regimi di aiuto " <i>de minimis</i> ", qualora applicabile	2